

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13428 Anno 2015

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 30/06/2015

ORDINANZA

CU CE

sul ricorso proposto da:

TERZI Giancarlo (TRZ GCR 47T22 A794Y), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Paolo Bonomi e Alessio Petretti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni n. 268;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO EDELWALS (95020760161), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Calogero Gibilaro e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

- controricorrente -



per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1307 del 2012, depositata il 15 novembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Alessio Petretti, per il ricorrente, e Emanuela Romanelli, per delega dell'Avvocato Pa-fundi, per il resistente.

Ritenuto che il precedente relatore designato alla trattazione del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«[...] 1. Con ricorso del 6/10/2005 Terzi Giancarlo impugnava una delibera condominiale di approvazione di rendiconto.

L'impugnazione era rigettata sia dal tribunale di Bergamo con sentenza del 23/10/2007, sia dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 15/11/2012.

In particolare, la Corte di Appello, decidendo sui quattro motivi di appello, rilevava:

- che con il primo e il quarto l'appellante lamentava che non gli era stata messa a disposizione la documentazione necessaria per decidere sull'approvazione del rendiconto e che l'assunto dell'appellante era infondato in quanto i testi avevano provato che la documentazione era stata messa a disposizione;



- che con il secondo motivo l'appellante lamentava che nel rendiconto erano state poste a carico di alcuni condomini spese legali che invece non erano tenuti a pagare, ma che anche questo motivo era infondato in fatto in quanto le spese legali contestate riguardavano una gestione straordinaria diversa da quella oggetto del rendiconto approvato e impugnato;

- che la censura del terzo motivo aveva ad oggetto l'illegittima contabilizzazione di fatture dei mesi di Giugno e Luglio, ma come già rilevato dal primo giudice la censura era generica e priva di prova, non risultava alcuna duplicazione di spesa e, al massimo, potevano venire in rilievo i criteri di imputazione ad una gestione piuttosto che ad un'altra di alcune spese.

Terzi Giancarlo ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il Condominio ha resistito con controricorso.

2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell'art. 115 c.p.c.

Il ricorrente pone a fondamento della sua censura di omesso esame e di violazione dell'art. 115 c.p.c una CTU, della quale riporta alcuni stralci, espletata in altro giudizio per sostenere che il rendiconto era viziato. La censura è inammissibile in quanto non si fonda sull'errata va-



lutazione del materiale probatorio in atti, ma sulla mancata considerazione degli esiti di una consulenza tecnica di ufficio (che, come noto, non è una prova, ma un mezzo di valutazione della prova) espletata in altro procedimento e il cui esame non è stato omissso, ma è stata esaminata e valutata irrilevante in quanto non evidenziava duplicazione di spese, ma, a tutto voler concedere, conteneva qualche rilievo in ordine alla correttezza di criteri di competenza per l'imputazione di qualche spesa all'una o all'altra gestione ordinaria; la censura, quindi, si pone fuori dall'ambito di applicazione del novellato art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, che limita la ricorribilità per cassazione all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, proprio perché il giudice di appello ha dato atto di avere preso in esame la consulenza e ha ritenuto che ciò non giustificasse l'accoglimento dell'appello in quanto i documenti giustificativi potevano essere verificati tenuto conto della data di presentazione del rendiconto e perché non riguardavano l'effettuazione delle spese, ma solo il criterio in base al quale le spese erano imputata ad un esercizio piuttosto che ad un altro; in ordine a questa ulteriore *ratio decidendi*, che attinge anche l'irrilevanza della contestazione, quand'anche estesa a queste spese straordinarie, il ricorrente non muove



censure e neppure adduce elementi per dimostrare il suo interesse all'applicazione di un diverso criterio di imputazione così che il fatto non assume il connotato della decisività.

3. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012».

Letta la memoria depositata dal controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, il ricorso deve essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, essendo il ricorso stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 ed essendo rigettato, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese forfetarie.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,